

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

7° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO 1998

Presidenza della vice Presidente DANIELE GALDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 9, 10 e *passim*
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 14, 16, 20 e *passim*
BERNASCONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 10, 31, 34 e *passim*
BONFIETTI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatrice alla Commissione* 13, 15, 26 e *passim*
BRUNO GANERI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 19
CALLEGARO (*CCD-CDL*) 13, 29, 35
CARUSO Antonino (*AN*) 10, 17, 28 e *passim*
CENTARO (*Forza Italia*) 11, 15, 16 e *passim*
FASSONE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 13, 16, 26 e *passim*
GRECO (*Forza Italia*) 9, 10, 11 e *passim*
MONTAGNINO (*PPI*) 13, 35
MONTELEONE (*AN*) 35, 36
SALVATO (*Rifond. Com.-Progr.*) 13, 17, 18 e *passim*
SCOPELLITI (*Forza Italia*) 9, 10, 13 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 20,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098, sospesa nella seduta del 28 aprile scorso.

Ricordo altresì che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.16 nella precedente seduta, è stato soppresso il seguente articolo 4 del disegno di legge n. 2625, assunto come testo base:

Art. 4.

(Detenzione di materiale pornografico)

1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-quater – *(Detenzione di materiale pornografico)*. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni».

Conseguentemente, risultano preclusi i seguenti emendamenti riferiti all'articolo 4:

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente,

*all'articolo 7, nel testo dell'articolo 600-septies del codice penale,-
comma 2,*

all'articolo 9, nel testo dell'articolo 604, e

all'articolo 13, comma 2,

sopprimere la parola: «600-quater».

4.1

SALVATO

*Sopprimere l'articolo. Conseguentemente all'articolo 7, al comma 1,
nel secondo capoverso dell'articolo 600-septies, all'articolo 9, comma 1,
nel primo capoverso dell'articolo 604, e all'articolo 13, comma 2, sopprimere
la parola: «600-quater».*

4.2

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Sopprimere l'articolo.

4.3

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Sopprimere l'articolo.

4.4

CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

*Al comma 1, sostituire il testo proposto dell'articolo 600-quater del
codice penale con il seguente:*

*«Art. 600-quater – (Detenzione di materiale pornografico). – Chiunque,
al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, assiste volontariamente
alle esibizioni di cui al primo comma dello stesso ovvero consapevolmente
si procura o comunque detiene materiale pornografico avente per oggetto
minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con
la multa da lire tre milioni a lire venti milioni».*

4.5

CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

*All'articolo 4, nell'articolo 600-quater del codice penale, le parole:
«si procura consapevolmente o comunque» sono soppresse.*

4.6

CALLEGARO, BOSI

Al primo comma sopprimere le parole: «comunque».

4.7

GRECO

All'articolo 4, nell'articolo 600-quater del codice penale, sostituire le parole: «fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni» con le seguenti: «fino a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinque milioni».

4.8

CALLEGARO, BOSI

Nell'articolo 600-quater del codice penale, dopo le parole: «fino a tre anni o» sostituire la: «o» con «e».

4.9

LA RELATRICE

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

«2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 600-ter per materiale pornografico si intende anche quello realizzato o riprodotto in forma digitale ovvero su supporti magnetici o informatici. Si osservano in ogni caso le disposizioni vigenti per le pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza (articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa))».

4.10

LA RELATRICE

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 5:

Art. 5.

(Turismo sessuale)

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-quinquies. - *(Turismo sessuale)*. - Chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il testo proposto dell'articolo 600-quinquies del codice penale con il seguente:

«Art. 600-quinquies - *(Turismo sessuale)* - Chiunque promuove, organizza o comunque trae profitto da viaggi o soggiorni all'estero, che siano finalizzati alla fruizione delle esibizioni di cui al primo comma dell'articolo 600-ter o di attività di prostituzione compiuta da minori degli

anni diciotto, ovvero che, anche per fatto di suoi dipendenti, collaboratori o rappresentanti all'estero di cui egli sia consapevole, favoriscono la detta fruizione, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

La pena è ridotta da un terzo alla metà per chiunque partecipa all'organizzazione, propaganda, dà informazioni o pubblicizza i viaggi o soggiorni di cui al primo comma o comunque in altro modo li favorisce».

5.1 CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 1, sostituire il testo proposto dell'articolo 600-quinquies del codice penale con il seguente:

«Art. 600-quinquies - (Turismo sessuale) – Chiunque promuove, organizza o comunque trae profitto da viaggi o soggiorni all'estero, che siano finalizzati alla fruizione delle esibizioni di cui al primo comma dell'articolo 600-ter o di attività di prostituzione compiuta da minori degli anni diciotto, ovvero che favoriscono la detta fruizione, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

La pena è ridotta da un terzo alla metà per chiunque partecipa all'organizzazione, propaganda, dà informazioni o pubblicizza i viaggi o soggiorni di cui al primo comma o comunque in altro modo li favorisce».

5.2 CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5.

(Sfruttamento della prostituzione minorile all'estero)

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-quinquies - *(Sfruttamento della prostituzione minorile all'estero)* – Chiunque promuove, agevola o comunque propaganda viaggi o iniziative turistiche all'estero finalizzati alla fruizione di attività di cui agli articoli 600-*bis* o 600-*ter* è punito con le stesse pene ivi previste».

5.3

GRECO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-duodecies - (*Turismo sessuale*) – Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni».

5.4

CENTARO

Sostituire la rubrica dell'articolo e del testo dell'articolo 600-quinquies in esso contenuto, con la seguente:

(Sfruttamento della prostituzione minorile all'estero)

Conseguentemente, all'articolo 10, nel testo dell'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, sostituire le parole «turismo sessuale» con le seguenti: «sfruttamento della prostituzione minorile all'estero».

5.5

SALVATO

Sostituire le parole: «o propaganda viaggi» con le altre: «promuove, agevola o comunque propaganda viaggi o iniziative turistiche».

5.6

GRECO

All'articolo 5, nell'articolo 600-quinquies del codice penale, sopprimere le parole: «verso l'estero».

5.7

FASSONE

All'articolo 5, nell'articolo 600-quinquies del codice penale dopo le parole: «viaggi ... finalizzati alla» inserire le parole: «o comunque includenti la».

5.8

FASSONE

All'articolo 5, comma 1, al capoverso dell'articolo 600-quinquies, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «sedici».

5.9

SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

All'articolo 5, comma 1, al primo capoverso dell'articolo 600-quinquies sostituire le parole: «da sei» con la seguente: «fino».

5.10 SCOPELLITI, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

All'articolo 5, nell'articolo 600-quinquies, sostituire la parola: «sei», con la parola: «due».

5.11 FOLLIERI, RESCAGLIO

All'articolo 5 nel testo dell'articolo 600-quinquies del codice penale, aggiungere il seguente comma:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie all'estero atti sessuali con un minore di anni diciotto, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con una multa non inferiore a lire dieci milioni, se il minore è inferiore agli anni dieci e la multa sono raddoppiate».

5.12 CALLEGARO, BOSI

All'articolo 5, dopo il primo comma dell'articolo 600-quinquies del codice penale aggiungere il secondo comma:

«2. Chiunque compie atti sessuali con minori stranieri di 14-16 anni, in cambio di danaro o altra utilità economica, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena è aumentata se il reato è compiuto a danno di minori di anni 12».

5.13 LA RELATRICE

All'articolo 5, aggiungere all'articolo 600-quinquies del codice penale il seguente comma:

«Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 ha per oggetto minori di anni 10 la pena è aumentata sino alla metà».

5.14 MAZZUCA POGGIOLINI

Do lettura del parere espresso dalla Commissione giustizia sugli emendamenti relativi all'articolo 5: «La Commissione, esaminati gli emendamenti all'articolo 5 del disegno di legge in titolo, formula, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni: 1) l'articolo 5 punisce il cosiddetto «turismo sessuale». Al riguardo, gli emendamenti 5.3 e 5.5 propongono di sostituire l'espressione «turismo sessuale» con quella, certamente più appropriata e pertinente al contenuto della disposizione in esame, di «sfruttamento della prostituzione minorile all'estero». Va però

tenuto presente che l'emendamento 5.7 propone di riferire la nuova fattispecie penale non ai soli «viaggi verso l'estero», ma anche ai «viaggi nell'ambito nazionale». In effetti il fenomeno che si vuole colpire non è necessariamente legato a viaggi fuori dai confini nazionali. Se la Commissione di merito riterrà di accogliere l'emendamento 5.7, e vorrà evitare l'espressione «turismo sessuale», dovrà comunque togliere dalla rubrica il riferimento «all'estero»: si suggerisce, a titolo di esempio, la rubrica «Iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile». 2) Vari emendamenti (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6) propongono diverse enunciazioni delle condotte punibili («promuove, organizza o comunque trae profitto...», «promuove, agevola o comunque propaganda», «organizza e propaganda...», «promuove, agevola o comunque propaganda...») rispetto a quella contenuta nell'articolo in esame («organizza, favorisce o propaganda»). Sembra a questa Commissione che l'enunciazione contenuta nell'articolo in esame sia sufficientemente chiara ed esauritiva delle diverse condotte in concreto configurabili, e che non vi sia ragione di sostituirla con quelle come sopra proposte, peraltro non diverse nella sostanza.

Va peraltro messo in evidenza che gli emendamenti 5.1 e 5.2, oltre a proporre la diversa formulazione sopra segnalata, propongono altresì una differenziazione, sotto il profilo sanzionatorio, tra le diverse condotte: sarebbe punito più severamente chi «promuove, organizza o comunque trae profitto» rispetto a chi «partecipa alla organizzazione, propaganda, da informazioni o pubblicizza o in altro modo favorisce». Al riguardo, si osserva che le diverse condotte ipotizzate non paiono presentare contenuti così nettamente differenziati da giustificare un diverso trattamento sanzionatorio: ad esempio, può essere difficile distinguere in concreto la posizione di chi «organizza» da quella di chi «partecipa alla organizzazione» ed altresì non ritenere incluso tra chi «trae profitto» dai viaggi e soggiorni all'estero colui che li «propaganda o pubblicizza» se, come può certo accadere, tale attività di propaganda e pubblicizzazione è remunerata. In definitiva, sembra preferibile a questa Commissione mantenere un trattamento sanzionatorio unico per chi «organizza, favorisce o propaganda» anche in considerazione del fatto che la fascia di oscillazione della pena tra minimo e massimo consentirà al giudice di adeguare la pena alla concreta condotta. 3) Altri emendamenti (5.4 e 5.8, ma anche, sembra, gli emendamenti 5.1 e 5.2, là dove fanno riferimento «a viaggi che erano finalizzati alla fruizione ... ovvero favoriscono la detta fruizione»), propongono di riferire la norma non soltanto ai viaggi «finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile», ma anche a quelli che comunque «comprendano» o «includano» tale sfruttamento. Si esprime al riguardo parere favorevole, poichè la *ratio* della disposizione vuole che rientri nell'area della punibilità non soltanto l'iniziativa turistica esplicitamente (ed esclusivamente) finalizzata allo sfruttamento dei minori, ma anche quella che comunque includa e comprenda (accanto ad altre eventuali finalità) il predetto sfruttamento. 4) L'emendamento 5.9 propone di limitare la tutela ai minori degli anni sedici. Gli emendamenti 5.10 e 5.11 propongono il

primo di eliminare il minimo edittale della pena (che risulterebbe perciò di quindici giorni), il secondo di abbassarlo a due anni. Si ritiene, in proposito, che le decisioni sul punto appartengano per intero alla competenza della Commissione di merito. Si osserva tuttavia: che la soglia di età al di sotto della quale lo sfruttamento della prostituzione è punito come sfruttamento di «prostituzione minorile» va determinato, ad avviso di questa Commissione, anche per quanto riguarda l'articolo in esame, in coerenza con la soluzione che la Commissione di merito avrà ritenuto di adottare circa l'analogo problema posto da altre disposizioni del disegno di legge; che, quanto alla pena, una oscillazione tra un minimo di quindici giorni od anche di due anni ed un massimo di dodici anni appare eccessivo. 5) L'emendamento 5.12 propone, per il reato previsto dall'articolo 600*bis* capoverso, una pena più severa se il fatto avviene «all'estero». Tale differenza di sanzione non appare giustificata, mentre la punibilità del fatto commesso all'estero (ma ai sensi dell'articolo 600*bis* capoverso) è comunque assicurata dall'articolo 9 del disegno di legge. Quest'ultima osservazione vale a mettere in evidenza la superfluità della previsione contenuta nell'emendamento 5.13 (chl nella sua prima parte, contempla una pena eguale a quella prevista appunto dall'articolo 600*bis* capoverso). Quanto all'aggravamento di pena previsto nell'emendamento 5.12 (per il fatto commesso con un minore degli anni dieci) e nell'emendamento 5.13 (per il fatto commesso con un minore degli anni dodici) va ricordato che il compimento di atti sessuali con persona minore degli anni quattordici è già punito a titolo di violenza sessuale ai sensi dell'articolo 609*quater* (più severamente, dunque, di quanto non comporterebbe l'aggravante di cui all'emendamento 5.13). Si esprime perciò parere contrario. Quanto all'emendamento 5.14, che prevede un aggravamento di pena per chi organizza, favorisce o propaganda viaggi all'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione di minori degli anni dieci, la valutazione di esso rientra nella competenza della Commissione di merito».

SCOPELLITI. Signora Presidente, abbiamo il parere della 2^a Commissione solo sull'articolo 5 o anche su tutti gli altri articoli?

PRESIDENTE. Il termine per il parere è già scaduto e la Commissione non sa se riuscirà ad esprimere il proprio parere su tutti gli articoli. Comunque noi andremo avanti lo stesso nel nostro lavoro.

GRECO. Quindi siamo liberi.

SCOPELLITI. La Commissione giustizia avrebbe dovuto esprimere il proprio parere su tutti gli emendamenti proposti al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Li sta dividendo articolo per articolo.

SCOPELLITI. Per mia informazione, questa è una prassi usuale? Il parere viene espresso dalla Commissione bilancio per gli emendamenti relativi agli aspetti finanziari. Non riesco a comprendere la procedura dell'espressione di pareri sugli emendamenti di un articolato da parte di una Commissione di competenza. Lo trovo stravagante. Posso capire il parere espresso su tutto il disegno di legge, ma non trovo conferma in un articolo del Regolamento.

PRESIDENTE. A tal proposito soccorre l'articolo 41, comma 5, del Regolamento del Senato: «Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica amministrazione, nonché quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40».

SCOPELLITI. Il parere ci è pervenuto in ritardo, per cui è nostra cortesia tenerne conto o meno.

PRESIDENTE. Infatti non è vincolante.

GRECO. Al limite si tratta di stabilire se il termine è ordinatorio o perentorio.

PRESIDENTE. Possiamo ora passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, illustrerò congiuntamente gli emendamenti 5.1 e 5.2, anche perché sono due proposte modificative sostanzialmente identiche nel merito e nella forma con l'eccezione di un inciso sul quale mi soffermerò brevemente.

Ritengo che l'emendamento 5.1, che comporta la riscrittura dell'intero articolo 5, non stravolga il contenuto del testo originario, perché si limita semplicemente a riorganizzarlo, prevedendo una differenziazione della sanzione in capo a vari soggetti e vada cioè in quella direzione sfavorevolmente commentata dal senatore Russo, estensore del parere espresso dalla Commissione giustizia sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

La ragione di questa differenziazione risiede nella considerazione che possono essere diverse le condotte che comunque determinano quale risultato quello che si vuole sanzionare. La comprensione della differenziazione di queste condotte, e quindi della necessità di sanzionare diversamente le stesse, trae origine da una considerazione puramente di fatto.

Ben difficilmente ci troveremo, e ben difficilmente si troverà l'interprete o chi dovrà applicare questa norma, nella condizione di avere un viaggio organizzato per fini manifestamente di sfruttamento della prostituzione. È ben difficile che vi sia un *depliant* o una *brochure* illustrativa di un *tour operator* che dica che quel tale viaggio è finalizzato a questo scopo.

E allora, trovandoci di fronte a qualche cosa che comunque è diaframmato, reso grigio nella comunicazione, ci troviamo dinanzi a due possibili condotte: la prima di chi organizza il viaggio, cioè di colui che tecnicamente viene chiamato nel settore del turismo *tour operator*, la seconda di chi propaga questo viaggio, ne dà informazione, lo vende, cioè l'agenzia di viaggio, la quale può essere ragionevolmente non provvista, o comunque non in termini così certi, delle informazioni sul reale contenuto del viaggio in questione.

Di qui la necessità di prevedere una sanzione piena per coloro che promuovono o organizzano il viaggio e una sanzione attenuata per coloro che, in maniera più o meno consapevole – ma sarà l'interprete o colui che dovrà applicare la norma a doverlo decidere –, favoriscono la vendita o comunque la collocazione del viaggio. Questo è il primo problema.

Registro il consenso del senatore Russo, estensore del parere espresso dalla Commissione giustizia, con riferimento alla dizione «che siano finalizzati alla fruizione delle esibizioni di cui al primo comma dell'articolo 600-ter o di attività di prostituzione compiuta da minori degli anni diciotto»; io ho aggiunto dopo la parola «esibizioni» la dizione «di cui al primo comma dell'articolo 600ter»: sono i cosiddetti spettacoli *alive* che, a quanto mi è stato riferito, rappresentano le *new entry* di questo fenomeno.

Aggiungo una considerazione che, a mio avviso, è assolutamente rilevante e trae origine da quanto ho detto poc'anzi: difficilmente ci troveremo di fronte ad un programma turistico finalizzato in maniera manifesta alla fruizione di turismo sessuale, perché ci troveremo dinanzi ad una fattispecie con connotazioni assai più incerte. In pratica, coloro che usufruiranno di questi servizi lo potranno fare solo attraverso il dipendente, o l'ausiliario dell'organizzatore del viaggio in Italia, che si trova all'estero. In altre parole, il *tour operator* che vende e promuove il viaggio organizzato, ad esempio in Brasile, si limita a proporre una serie di servizi che in se stessi non hanno alcunché di riprovevole. Viene fornito un viaggio aereo, un alloggio in un albergo – anche se la pratica ci insegna e ci rende consapevoli del fatto che in alcune di queste destinazioni vi sono risorse alberghiere espressamente finalizzate a tale fattispecie criminosa –, ma il tutto si realizza in definitiva solo nel momento in cui il turista si trova all'estero e lì gli viene comunicata, proposta o in qualche maniera resa possibile la fruizione dello spettacolo, cioè l'esibizione pornografica piuttosto che l'attività di prostituzione minorile.

Quindi, ecco la necessità, a mio modo di vedere, di introdurre l'inciso «anche per fatto di suoi dipendenti, collaboratori o rappresentanti all'estero di cui egli sia consapevole» per rendere compiuta la norma, per-

ché diversamente l'attuale rischierebbe di restare una disposizione in bianco.

GRECO. Signora Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.3 premetto che esso dovrebbe assorbire anche l'emendamento 5.6, perché il primo è interamente sostitutivo dell'articolo 600-*quinqies* che si intende introdurre, compresa la rubrica, laddove invece il secondo emendamento è limitativo rispetto all'intero articolo 5 del testo così come formulato nel disegno di legge n. 2625.

Vorrei fare un'altra precisazione preliminare. Una volta soppresso l'articolo 600-*quater*, concernente la detenzione di materiale pornografico, perché è stato assorbito nel nuovo testo dell'articolo 600-*ter*, è logico che, laddove questo mio emendamento dovesse essere accolto, bisognerebbe ritenere soppressa la dizione «finalizzati alla fruizione di attività di cui agli articoli 600-*bis* o 600-*ter*», eliminando quindi il riferimento a quest'ultimo articolo.

A parte tali premesse, vorrei sottolineare che sarebbe opportuno non restringere la previsione alla sola ipotesi della propaganda, dalla quale potrebbe poi ritenersi escluso il caso della promozione e dell'agevolazione. Quindi, propongo anche di aggiungere all'ipotesi dei viaggi sessuali anche il termine più onnicomprensivo di «iniziative turistiche». A questo proposito, mi riallaccio al parere espresso dalla Commissione giustizia sugli emendamenti presentati all'articolo 5, dove si raccomanda a questa Commissione di adoperare nel titolo la dizione «iniziative turistiche», anziché soltanto il termine «viaggi». Da ciò mi sembra derivi il fatto che la stessa 2^a Commissione permanente preferisca la prima anziché la seconda dizione.

CENTARO. Signor Presidente, preliminarmente vorrei modificare l'emendamento 5.4, sostituendo innanzitutto le parole «600-*undecies*», con le altre: «600-*quater*», e poi le parole «600-*duodecies*» con le altre «600-*quinqies*», il titolo «Turismo sessuale» con «Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile».

Il testo dell'articolo che propongo ricalca nella sostanza quello originario, di cui al disegno di legge n. 2625; però elimina tra i verbi che connotano le condotte il termine «favorisce». Infatti, ritengo che quest'ultima condotta possa comunque rientrare nell'attività di organizzazione o di propaganda e sia un'attività difficile da configurare concretamente; oltre al fatto che un'interpretazione letterale potrebbe anche includere vettori aerei o soggetti assolutamente estranei all'attività perseguita.

Inoltre, viene eliminata anche l'indicazione di viaggi «all'estero» ma rimane soltanto un'indicazione generale, in quanto si può ipotizzare una differenziazione tra l'organizzazione che sfrutta la prostituzione minorile e quella che organizza il viaggio.

Ovviamente l'organizzazione del viaggio può avvenire anche entro i confini nazionali e quindi, sotto questo profilo, è utile che non vi sia soltanto una norma *ad hoc* per il viaggio all'estero; anche perché la presenza

di tale previsione potrebbe escludere la punibilità di chi organizza il viaggio in Italia (anche se potrebbe comunque essere considerata una forma di concorso nella prostituzione). Ma, ad ogni buon conto, dovendo tipicizzare la norma di legge, è utile escludere ogni possibilità di confusione.

Ho inserito le parole «comunque comprendenti tale attività» anche proprio per venire incontro al dubbio esplicitato dal collega Antonino Caruso, perché evidentemente questi viaggi non sono reclamizzati per quello che offrono o che intendono offrire. Dunque, è comunque utile colpire questi viaggi, sia quando riservino questa «sorpresa» non reclamizzata, ma ben conosciuta ovviamente da chi ne fruisce, sia quando la possano riservare in via residuale, subordinata e non immediatamente indicata all'inizio. Ritengo che l'inserimento di queste parole: «comunque comprendenti tale attività» possa permettere di ovviare alla paventata elusione della norma.

Per il resto la norma è identica, anche sotto il profilo della punibilità, quindi non mi rimane altro da aggiungere.

SALVATO. Signora Presidente, l'emendamento 5.5 si illustra da sé

FASSONE. Signora Presidente, per gli emendamenti 5.7 e 5.8 basta quanto detto ora dal senatore Centaro a proposito dell'emendamento 5.4 nel nuovo testo.

SCOPELLITI. Gli emendamenti 5.9 e 5.10 si illustrano da sé signora Presidente.

MONTAGNINO. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 5.11 e lo do per illustrato.

CALLEGARO. Do per illustrato l'emendamento 5.12, signora Presidente.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 5.13.

PRESIDENTE. Stante l'assenza della presentatrice, l'emendamento 5.14 si dà per illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, circa l'emendamento 5.1, i colleghi hanno proposto una diversificazione delle sanzioni rispetto a diverse condotte; a me non pare che tali condotte abbiano contenuti così differenziati da giustificare un diverso trattamento sanzionatorio.

Fra l'altro, tenendo presente l'intervento che ha svolto il senatore Centaro rispetto all'emendamento 5.4, con il quale sono d'accordo, mi

pare che si possa superare l'intento, lo spirito, la *ratio* che sottendeva questo emendamento – io spero – del senatore Antonino Caruso ed altri. Quindi il mio parere è contrario all'emendamento 5.1.

Parimenti esprimo parere contrario sull'emendamento 5.2, poiché è soltanto ridotto, ma è sostanzialmente uguale al 5.1.

Sull'emendamento 5.3 esprimo parere contrario: in esso non c'è come ben si può vedere, il verbo «organizza», il senatore Greco lo ha tolto, mentre secondo me invece è qualificante, nel senso che è determinante specificare questo tipo di condotta.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, nel nuovo testo con le modifiche recate dal presentatore, sono favorevole, anche rispetto al cambiamento del titolo dell'articolo 600-*quinquies* in: «Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile». In luogo della parola: «comprendenti» si sarebbe potuto scrivere: «contemplanti», ma fondamentale è la stessa cosa, mentre all'inizio di questo articolo 600-*quinquies* io avrei usato anche il verbo «favorisce», ma in effetti la spiegazione che ha dato il senatore Centaro mi può anche convincere, quindi l'emendamento va bene in questa formulazione. Dunque, ribadisco il mio parere favorevole all'emendamento 5.4 nel nuovo testo.

Circa l'emendamento 5.5, il mio parere diventa contrario nel senso che preferisco il cambiamento del testo come proposto nell'emendamento 5.4 (Nuovo testo).

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 5.6, nonché agli emendamenti 5.7 e 5.8, anche se questi ultimi due a mio avviso sarebbero assorbiti dall'emendamento 5.4 (Nuovo testo).

Infine, esprimo parere contrario all'emendamento 5.9, perché abbassa l'età, nonché agli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12 ed inoltre all'emendamento 5.14 in quanto vi sono già le circostanze aggravanti previste dall'articolo 6.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Sull'emendamento 5.4, anche preso atto delle modifiche proposte dal senatore Centaro, esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 5.5 il Governo si rimette alla Commissione.

Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.8, mentre esprimo parere contrario agli emendamenti 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

GRECO. La mia dichiarazione di voto ha anche lo scopo di richiamare l'attenzione della relatrice. Posso concordare con l'osservazione secondo la quale forse sarebbe meglio conservare la dizione proposta dal disegno di legge in esame o, ancora meglio, quella proposta dal collega Centaro, al cui emendamento dichiaro di aderire. Vorrei sapere però se usando la dizione «fruizione di attività di prostituzione» oppure, come previsto dal collega Centaro, «comunque comprendenti tali attività» si possa intendere compresa anche la previsione dell'articolo 3, ossia l'articolo 600-ter, in cui si parla non di prostituzione ma di pornografia minorile. Mi domando se il fatto di recarsi all'estero, oppure anche in Italia, con lo scopo di sfruttare il minore non attraverso la prostituzione ma con un'attività da collegarsi alla pornografia non debba essere punito con una pena diversa rispetto a quella prevista per la prostituzione. Comunque vorrei che si chiarisse che è compreso anche l'articolo 600-ter, altrimenti quella pena sarebbe limitata all'articolo 600-bis.

In caso di reiezione del mio emendamento, preannuncio sin d'ora il mio voto favorevole sull'emendamento 5.4 del senatore Centaro. Chiedo però al proponente e alla relatrice (in quel caso potrei anche ritirare il mio emendamento) se non sia il caso di comprendere in questa previsione anche il turismo per fini di pornografia e non solo di prostituzione, dal momento che nella mia proposta voglio che venga punito anche il turismo sessuale a fini pornografici. Nell'emendamento presentato dal collega Centaro, invece, si parla soltanto della materia richiamata nell'articolo 600-bis e non nell'articolo 600-ter.

CENTARO. Sarebbe certamente un inserimento utile, però mi chiedo se poi non si incontrerebbero delle difficoltà nell'applicazione della norma. Inoltre mi chiedo se ci possano essere dei viaggi finalizzati a questo tipo di pornografia, che è molto lieve come attività, e non invece a qualcosa di più concreto.

GRECO. Se diciamo: «È punito con le pene previste dall'articolo 600-bis e 600-ter»...

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Vuol dire che vengono punite anche le iniziative turistiche per scopi pornografici.

GRECO. È sempre uno sfruttamento del minore per esibizioni pornografiche. La pena prevista dall'articolo 600-ter è la stessa dell'articolo 600-bis e mi preoccupa del fatto che limitiate quella pena all'articolo 600-bis laddove lo sfruttamento a fini sessuali comprende anche la pornografia. Caso strano è che il testo così come ci è giunto dalla Camera propone la stessa pena sia per l'uno che per l'altro. Nel testo Centaro si dovrebbe inserire la dicitura: «o qualsiasi altra attività prevista all'articolo 600-ter».

FASSONE. Penso che l'obiettivo perseguito dal senatore Greco sia meritevole di consenso, però non mi pare opportuno tradurlo attraverso il rinvio agli articoli, perché gli articoli incriminano la condotta attiva di chi commette il reato. Invece potrebbe essere positivo – rivolgo un invito al senatore Centaro al fine di integrare il suo emendamento in tal senso – recuperare l'espressione già proposta dal senatore Caruso, cioè la finalizzazione non solo allo sfruttamento della prostituzione, ma anche alla fruizione delle esibizioni.

CENTARO. Sì, possiamo integrarlo in questi termini.

GRECO. A questo punto ritiro l'emendamento da me presentato.

CENTARO. Riformulo l'emendamento in esame in questi termini: «Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di esibizioni pornografiche, di attività di prostituzione (...)».

PRESIDENTE. Senatore Centaro, dovrebbe riformularlo tenendo presente che è cambiata anche la rubrica e che deve modificare il titolo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con l'inserimento di questa modifica ho qualche perplessità sul fatto di confermare il mio parere favorevole.

CENTARO. Lascio l'emendamento 5.4 nel testo attuale.

GRECO. In questo caso, non ritiro l'emendamento 5.3, ma invito la Presidente a metterlo in votazione anche perché reca due innovazioni positive. In primo luogo il titolo, perché l'attuale rubrica dell'articolo 5 non può essere condivisa; infatti quello da me proposto è stato apprezzato sia nel parere espresso dalla 2ª Commissione permanente, sia dal senatore Centaro che l'ha fatto proprio nel nuovo testo dell'emendamento 5.4, ed io ho apprezzato questa scelta.

In secondo luogo, in tale emendamento si parla di «iniziative turistiche». Personalmente, vorrei che venisse richiamato anche quel delitto di cui all'articolo 600-ter, dove abbiamo considerato sfruttamento anche la pornografia, ritenendola sanzionabile con una pena da sei a dodici anni di reclusione. Ora, nel momento in cui subiamo le conseguenze di quella che finora, a mio avviso, si è rivelata una normativa approvata in modo assai confuso, non meravigliamoci più di tanto, perché ce la troveremo anche quando si tratterà di procedere all'approvazione definitiva del disegno di legge n. 2625.

Noi stiamo licenziando una cattiva legge perché presta il fianco a molte perplessità, come la rubrica dell'articolo 3, sul quale noi...

PRESIDENTE. Senatore Greco, non apra un discorso su tutto. Mi pare di capire che lei non intende ritirare l'emendamento 5.3.

GRECO. Esatto, signora Presidente.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 5.3 con grande disagio, perché si tratta solo di un male minore. Il riferimento all'articolo 600~~ter~~, così come è stato licenziato da questa Commissione, ricomprende due fattispecie. La prima è quella dell'esibizione pornografica e dell'esibizione di atti sessuali che hanno per protagonisti i minori e invito i commissari a fare una riflessione sul punto - e io aggiungo anche le esibizioni pornografiche che hanno i minori come interpreti passivi, cioè che non partecipano all'atto sessuale, ma che vi assistono se questa rappresenta la nuova frontiera della pedofilia vera e propria. La seconda fattispecie comprende la produzione di materiale pornografico.

Quindi, mi sembra che sanzionare colui che organizza un viaggio finalizzato a condurre dei turisti all'estero che si rinchiodano in un cinema a vedere un film pornografico sia un non senso, perché andiamo a sanzionare una fattispecie che ha una ben problematica concretezza.

Invece, risottolineo la preoccupazione del senatore Greco e le parole spese sul punto dal senatore Fassone con riferimento alle esibizioni pornografiche, cioè esibizioni che comprendono atti sessuali compiuti tra minori.

Vorrei riflettere personalmente, ma anche pregare i colleghi di fare altrettanto, sulle iniziative che mi vedono partecipe e che condivido appieno, per esempio, nei confronti di quei bambini che in alcuni paesi dell'Oriente vengono «condannati» ad un lavoro esasperante, ad esempio, per produrre palloni da calcio; d'altra parte, si tratta di una polemica recente.

Mi sembra assolutamente fuor di luogo essere partecipi, condividere o promuovere quelle iniziative e, viceversa, non preoccuparsi di due bambini che compiono atti sessuali in un bordello - mi si scusi per il termine - a Bangkok, a pagamento per turisti che vengono lì condotti.

Vorrei concludere brevissimamente questo mio discorso per poi non riprendere più la parola sull'articolo 5, per cui parlerò ora un minuto in più.

Noi stiamo predisponendo una normativa che deve riguardare due fattispecie: quella concernente il pedofilo, come forma patologica - lo dico in senso atecnico -, e quella di colui che potrebbe essere chiamato «vizioso». Nel caso delle esibizioni sessuali, si tratta di una fattispecie che si colloca più esattamente e più pertinentemente nel campo della pedofilia. Se vogliamo predisporre un provvedimento legislativo sulla pedofilia, lo dobbiamo fare in maniera compiuta.

Pertanto, annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 5.3, come male minore.

SALVATO. Signora Presidente, voterò contro questo articolo 5 e devo dire che nella discussione che stiamo facendo avverto certamente un'attenzione meritevole di rispetto ma anche un aggravamento dell'impianto complessivo di questa normativa che ci inquieta.

Tra l'altro, quando il senatore Greco propone di introdurre anche all'interno dell'articolo 5 il riferimento all'articolo 600-ter con una sanzione alquanto consistente, fa un'operazione che francamente mi lascia un po' sconcertata, perchè l'articolo 600-ter si rivolge innanzitutto e soprattutto a coloro che producono materiale pornografico.

GRECO. Ho dovuto accettare forzatamente il riferimento all'articolo 600-ter.

SALVATO. Certo, lo so. Senatore Greco, io ho votato contro quella disposizione normativa, per cui comprendo le sue giuste rimostranze rispetto a tutto ciò che poi alla fine è venuto fuori, anche se ognuno di noi ha punti di vista del tutto legittimi sui singoli articoli. Però far riferimento a tale norma nell'articolo 5, che concerne il fenomeno delle iniziative turistiche, è abbastanza improprio, in quanto non risponde ad una finalità che vogliamo prefiggerci. Infatti, la finalità è quella di impedire – e torno sempre su questo punto, perchè la scelta legislativa di non fare alcuna distinzione tra bambini ed infradiciottenni è assai preoccupante – che vi siano viaggi all'estero per poter avere rapporti sessuali con bambini e quindi lo sfruttamento sessuale di questi ultimi.

Di ciò si tratta; quindi, dobbiamo emanare una normativa in tal senso ma non ampliare a dismisura la materia, perchè potrebbe dar adito a molti aspetti contraddittori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4 (Nuovo testo), di cui do lettura:

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 600-*quater* del Codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*quinquies*. – (*Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*). – Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da lire 30 milioni a lire 300 milioni».

5.4 (nuovo testo)

CENTARO

SALVATO. Signora Presidente, io voterò anche contro questo emendamento, così come voterò contro l'articolo. Devo dire che francamente non capisco il perchè si tolga la dizione «verso l'estero»: in realtà lo sfruttamento della prostituzione minorile come lo abbiamo definito nell'arti-

colo 2 viene già punito su tutto il territorio nazionale. Insomma, veramente compiamo delle operazioni che a mio avviso non dico che siano prive di senso, ma sono tanti manifesti che vogliamo scrivere nella legge.

Ci eravamo interrogati sui viaggi all'estero, erano questi che volevamo punire e anche in modo serio; invece adesso il discorso si estende anche ai viaggi all'interno: ma per quanto riguarda tutto il territorio nazionale, valgono gli articoli che abbiamo già approvato.

BERNASCONI. Devo dire alla collega Salvato che è la stessa obiezione che ho sollevato io, però mi hanno spiegato, e mi hanno anche convinto, che la fattispecie di reato di turismo sessuale, cioè il fatto di organizzare viaggi con un'organizzazione tutto compreso, integra gli estremi di un reato che può essere compiuto in Italia come all'estero. Andiamo a colpire non solo il cliente, ma anche chi organizza il viaggio; infatti, il viaggio comprende vari elementi e pertanto, se vogliamo, è un'altra fattispecie, che riguarda ovviamente chi è già punito in altro modo, ma anche chi organizza il viaggio stesso. Il viaggio, inoltre, può verificarsi sia all'estero sia, come mi dicono, anche se meno frequentemente, in alcune zone d'Italia.

Per tali motivi voterò a favore dell'emendamento 5.4 (Nuovo testo).

BRUNO GANERI. Signora Presidente, io voterò contro questo emendamento se in esso non viene riportata la dicitura «verso l'estero», perché credo che si svilisca il significato che vogliamo dare a questo articolo. Infatti è all'estero che il problema del turismo sessuale si evidenzia.

CENTARO. Ma il turismo sessuale all'estero è ricompreso.

BRUNO GANERI. A mio parere l'emendamento così strutturato, invece che incidere su questo problema, lo riduce, lo «annacqua» in qualche modo. Quindi io, se in esso viene riportata la dicitura «verso l'estero» voterò a favore, altrimenti voterò contro.

CENTARO. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto è utile un chiarimento, udite le obiezioni che sono state sollevate.

A me non pare che si tratti di una riduzione ma di un ampliamento; perché evidentemente la parola «viaggi» comprende sia i viaggi in Italia sia i viaggi all'estero. Non vi è necessità di una particolare esplicitazione per il viaggio all'estero; non vedo la differenza con il viaggio in Italia.

L'inclusione del viaggio in Italia dipende dalla circostanza che non sempre, tecnicamente, chi organizza questo tipo di viaggi in Italia può essere ricompreso nella configurazione dello sfruttamento della prostituzione minorile come concorrente. Potrebbe darsi che vi sia chi organizza un certo tipo di viaggio che non possa essere considerato tecnicamente un concorrente nel reato di sfruttamento della prostituzione: e allora non vedo perché lo si debba colpire se il viaggio lo organizza all'estero e non se lo organizza in Italia. Vista la tipicizzazione della norma e vista

questa finalità, è utile che sia ricompreso tutto l'ambito, sia nazionale che estero, di questo tipo di attività. Queste sono le ragioni della nuova formulazione rispetto all'articolo 5 originario.

GRECO. Signora Presidente, proprio perché il collega Centaro, malgrado sia stato invitato a riflettere sulla estensione di questa nuova ipotesi di reato nel senso di limitarla allo sfruttamento della prostituzione minorile all'estero, non ha accolto quell'invito, le perplessità che sono state espresse prima dalla senatrice Salvato sono diventate anche mie e quindi mi dispiace annunciare il voto contrario.

Dico ciò perché mi pongo il seguente problema. Poiché in effetti la prostituzione minorile che noi vogliamo colpire è quella all'estero, in quanto in tutti i paesi dove ci si reca per turismo sessuale non è punita, mentre in Italia, invece, la prostituzione minorile è già punita, riferendomi alla distinzione tra chi ricorre a questa forma di prostituzione e chi agevola o concorre con l'organizzatore di un viaggio, io non vorrei che l'italiano che commettesse questo tipo di reato all'interno dell'Italia rispondesse per due fattispecie: da un lato, come concorrente nel cosiddetto turismo sessuale in Italia, e dall'altro, invece, proprio come sfruttatore della prostituzione minorile.

CENTARO. Risponderebbe o per l'uno o per l'altro reato: o sfrutta la prostituzione oppure organizza il viaggio.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tecnicamente non c'è questo rischio, perché o è un'ipotesi autonoma o rientra nel concorso.

SALVATO. Sì, ma nell'articolo 600-*bis* sono già previste tutte le fattispecie, perché si dice: «Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione».

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A titolo di contributo di riflessione, fermo restando che nessuno dispone di certezze, ovviamente, in una materia così delicata, questa modifica all'articolo 5 non può essere letta come un ridimensionamento dell'obiettivo fondamentale di colpire i viaggi all'estero, perché aver abolito la dicitura «verso l'estero» non vuol dire affatto aver escluso l'estero. Piuttosto, il senatore Centaro si pone un problema, che ha un suo fondamento: fermo restando che i viaggi all'estero vengono puniti (questo è fuori discussione), che succede se si verifica in Italia una qualche condotta (che io francamente faccio fatica ad immaginare ma che nessuno aprioristicamente può escludere) la quale sia identica a quella che riguardi un viaggio all'estero? Ripeto che ovviamente sarà difficile che concretamente questa norma possa trovare applicazione in Italia, però siccome non esclude l'estero...

SALVATO. Sottosegretario Ayala, mi aiuti a riflettere. Ripeto che nella definizione dell'articolo 600-*bis* del codice penale, da questo disegno di legge introdotto, si parla di chiunque induca alla prostituzione ovvero favorisca o sfrutti la prostituzione, ed io credo che il viaggio costituisca uno sfruttamento della prostituzione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No: è su questo che si fonda il malinteso. Diciamo che quella contenuta nell'emendamento 5.4 (Nuovo testo) è una norma, rispetto a quella di carattere generale, che ha una sua specificità, cioè indica un aspetto di quella condotta. Se per modalità che, ripeto, faccio fatica ad immaginare, una condotta dovesse essere ritenuta rientrante in quella norma, non vi sarebbe problema, non concorrerebbero le due norme: esse infatti non possono concorrere (almeno così mi pare concettualmente), nel senso che o si tratta di concorso in quel reato oppure, se si tratta di una condotta assai specifica che può non essere ritenuta concorso, rimane rientrante in una previsione autonoma.

Comunque, se l'obiettivo fondamentale è quello di colpire il viaggio all'estero, siccome con la formulazione dell'emendamento 5.4 (Nuovo testo) esso rimane compreso, mi pare che sia ragionevole questa proposta e non urti contro quell'obiettivo.

Ripeto che questo mio intervento voleva essere un contributo alla riflessione e assolutamente nient'altro.

GRECO. Signora Presidente, l'intervento del Sottosegretario mi convince forse a modificare la mia contrarietà all'emendamento del senatore Centaro. Innanzitutto quel mio timore in effetti è fugato: mi rendo conto che non è prevista nell'articolo 600-*bis* questa nuova ipotesi di viaggio inteso come sfruttamento della prostituzione, anche se resta sempre quella mia perplessità (che ha ribadito nell'ultima parte del suo intervento la senatrice Salvato) circa la sanzione che mi sembra esagerata: ma questa è un'altra discussione e, peraltro, nessuno ha proposto una riduzione della pena prevista, quella cioè da sei a dodici anni. Prevedere una sanzione così elevata per questo tipo di reati mi sembra veramente un'esagerazione; ma, d'altra parte, stiamo andando avanti a colpi di esagerazioni e questa è una delle conseguenze dell'approvazione dei primi articoli che sono stati certamente esaminati con attenzione, però alla fine sono rimasti con l'impianto licenziato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro.

È approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Circostanze aggravanti ed attenuanti)

1. Dopo l'articolo 600-*quinqüies* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 600-*sexies*. - *(Circostanze aggravanti ed attenuanti)*. - Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqüies* la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal fratello, dalla sorella o da altri parenti fino al quarto grado, dal tutore o da persone a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, vigilanza, custodia, lavoro ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni. La pena è altresì aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis* e 600-*ter* la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Circostanze aggravanti ed attenuanti)*. - 1. Dopo l'articolo 609-*duodecies* del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 609-*terdecies*. - *(Circostanze aggravanti ed attenuanti)*. - 1. Nei casi previsti dagli articoli 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, 609-*quater*, 609-*undecies*, comma 2, 609-*duodecies* la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, 609-*quater*, comma 2, 609-*undecies* la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo o dal loro coniuge o convivente, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persone a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, vigilanza, custodia, lavoro ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è

commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

3. Nei casi previsti dagli articoli di cui al 1° e 2° comma la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia».

6.1 CENTARO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 1, sostituire il primo capoverso dell'articolo 600-quinquies con il seguente:

«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies la pena è raddoppiata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni dieci ed è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore d'età compresa fra i dieci e i quattordici anni. Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.

6.2 GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 1, sostituire il primo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies, del codice penale con il seguente:

«Se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici, la pena è aumentata da un terzo alla metà nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter e 600-quinquies. Nel caso previsto dall'articolo 600-bis, secondo comma, si applica l'articolo 609-quater, primo comma, numero 1) e secondo comma. Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso».

6.3 CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo le parole: «600-bis» aggiungere le seguenti: «comma 1».

6.4 FASSONE

All'articolo 6, dopo le parole: «600-bis» nei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 600-sexies, aggiungere le parole: «comma primo».

6.5 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici» con le seguenti: «di un terzo se il fatto è commesso in danno di minore di età compresa fra i

dieci e i quattordici anni e della metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni dieci».

6.6

GRECO

Al comma 1, nel primo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo la parola: «quattordici» aggiungere il seguente periodo: «Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso».

6.7

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 1, nel secondo comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo le parole: «600-bis e 600-ter» aggiungere le seguenti: «salvo che il fatto non integri i reati di cui agli articoli 609-bis e seguenti,» e dopo le parole: «quarto grado» aggiungere le seguenti: «dal coniuge o da affini entro il secondo grado».

6.8

CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

Al comma 2, dopo la parola: «educazione», aggiungere la parola: «istruzione».

6.9

GRECO, PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo la parola: «educazione» aggiungere la seguente: «istruzione».

6.10

FASSONE

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «per ragioni di cura, educazione,» aggiungere la seguente: «istruzione».

6.11

CALLEGARO, BOSI

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «cura, educazione,» aggiungere la seguente: «istruzione».

6.12

LA RELATRICE

Nel secondo comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, dopo le parole: «in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.» aggiungere le seguenti: «La pena è altresì aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso ai danni di un minore di anni dieci».

6.13

CALLEGARO, BOSI

Nel testo dell'articolo 600-sexies, sopprimere il comma 4.

6.14

SALVATO

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso dell'articolo 600-sexies.

6.15

SCOPELLITI

Dopo il quarto comma dell'articolo 600-sexies, del codice penale, aggiungere il seguente:

«Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, cede ai minori degli anni 18 a titolo oneroso o gratuito ovvero divulga o trasmette, anche per via telematica, materiale pornografico di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa non inferiore a lire 10 milioni».

6.16

CALLEGARO, BOSI

Al comma 1, nel quinto comma del testo proposto dell'articolo 600-sexies del codice penale, dopo le parole: «in modo che» aggiungere le seguenti: «cessino le condotte delittuose in danno del minore e che questi» e conseguentemente sopprimere le parole: «il minore degli anni diciotto».

6.17

CARUSO, CASTELLANI, CAMPUS, MONTELEONE, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI, SILIQUINI, VALENTINO

CENTARO. L'emendamento 6.1, da me presentato, è volto ad una riscrittura della norma che rimane invariata nel primo periodo e anche in parte nel secondo, dove si eliminano le figure del fratello e della sorella, e si parla di parenti fino al quarto grado collaterale. È compresa quindi la schiera di parentela con indicazione omnicomprensiva, perché il fratello e la sorella sono parenti in secondo grado collaterale, mentre il quarto grado collaterale è rappresentato dalla figura del cugino.

Si riscrive poi la parte relativa alla commissione del fatto in danno di un minore in stato di infermità e minorazione psichica; si ripete la stessa previsione nel caso di violenza o di minaccia e si elimina l'ultimo periodo, che mi sembra preveda una condotta difficilmente ipotizzabile. Mi chiedo per quale motivo si deve ridurre la pena. Cosa significa: «si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti

la propria autonomia e libertà»? Significa che non lo fa più sostituire o che lo affida a qualche istituto? Mi riesce difficile configurare tale condotta e non vorrei che, attraverso questa chiave d'ingresso, si possa giungere ad una attenuante per chi abbandona temporaneamente l'attività delittuosa svolta fino ad allora. D'altra parte, ritengo che comunque nel codice penale vi siano già delle attenuanti, che possono eventualmente essere utilizzate al bisogno.

In concreto, le modifiche apportate da questo emendamento, al di là dell'intestazione dell'articolo, nel primo comma si limitano esclusivamente alla sostituzione delle parole: «dal fratello, dalla sorella o da altri parenti fino al quarto grado», con le parole: «da parenti fino al quarto grado collaterale»; inoltre vi è l'inclusione in un unico periodo delle parole: «il fatto è commesso in danno di minore» e, ripeto, l'eliminazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 600-*sexies*, così come introdotto dal disegno di legge.

PRESIDENTE. L'articolo 609-*duodecies* viene modificato?

CENTARO. Rimane invariato l'articolo nella sua intestazione, così come riportata dal disegno di legge in esame. L'unica modifica – ripeto – attiene al comma 2 dell'articolo 600-*sexies*.

FASSONE. Vorrei capire come mai l'articolo 6, continuando ad essere intitolato: «Circostanze aggravanti ed attenuanti» dei reati di cui alla presente legge, vede invece oggetto dell'intervento del presentatore l'articolo 609.

CENTARO. Verrebbe eliminata la dizione «attenuanti».

FASSONE. Intende davvero riferirsi all'articolo 609?

PRESIDENTE. Bisogna essere più precisi.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Personalmente invito il presentatore a ritirare l'emendamento in esame.

CENTARO. Riscrivo l'emendamento.

PRESIDENTE. In attesa che lei riscriva il suo emendamento, prego gli altri senatori di proseguire nell'illustrazione.

GRECO. L'emendamento 6.2, tranne che nell'ultimo periodo, è praticamente identico all'emendamento 6.6. Vorrei che quest'ultimo emendamento venisse accolto, o quantomeno sottoposto alla vostra attenzione, e che l'ultimo periodo dell'emendamento 6.2, che deve essere considerato una previsione di chiusura, venisse collocato dopo l'ultimo capoverso dell'articolo 6, anziché al comma 1. In questo modo l'emendamento 6.2 sa-

rebbe identico all'emendamento 6.6 e quindi lo ritirerei. Vorrei che la previsione, condivisibile o meno, relativa alla impossibilità per il colpevole di invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso si riferisse a tutte le previsioni e non soltanto a quanto previsto dal comma 1.

SCOPELLITI. Allora non è necessario ritirare l'emendamento; basta riformulato.

GRECO. L'emendamento 6.2 viene così riformulato: «Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqüies* la pena è raddoppiata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni dieci ed è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore d'età compresa fra i dieci e i quattordici anni».

Inoltre propongo che alla fine dell'articolo 6 venga aggiunto il seguente capoverso: «Quando i delitti previsti negli articoli 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quinqüies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa».

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, esso è identico nella sostanza al 6.6, escludendo solo l'ultimo periodo, per cui se dovesse essere messo ai voti l'emendamento 6.2 è logico che il 6.6 rimarrebbe assorbito.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Greco, possiamo dire che l'emendamento 6.2 viene sdoppiato e riformulato in due parti mentre l'emendamento 6.6 viene ritirato?

GRECO. Sì, e in queste due proposizioni ho previsto un'aggravante, in quanto la pena viene diversificata a seconda che il fatto sia posto in essere in danno di un minore in età puberale o prepuberale, poiché diverse sono le conseguenze nell'uno o nell'altro caso.

Vorrei al riguardo richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo, perché circa due anni fa il legislatore ha già ritenuto di punire più severamente il fatto commesso in danno di minore di anni dieci (legge 15 febbraio 1996, n. 66). Infatti, se andiamo a rileggere il comma 1 dell'articolo 609-*quater* del codice penale, che punisce gli atti sessuali con minorenni, noteremo che sono state distinte varie ipotesi. Ritengo, quindi, che sarebbe opportuno seguire la strada tracciata dal legislatore del 1996 e operare distinzioni sulla gravità della pena a seconda che il minore abbia un'età superiore o minore di dieci anni.

Per quanto invece riguarda la *ratio* dell'emendamento 6.2, in ordine al fatto che il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso, credo sia la stessa che abbia suggerito al legislatore del 1996 di introdurre l'articolo 609-*sexies*, concernente l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Anche in tal caso invito i colleghi a rileggere quest'ultimo articolo, perché noteremo che si tratta della medesima previsione.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, il testo licenziato dalla Camera dei deputati prevede un aumento della pena, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni quattordici, indifferentemente per le previsioni contenute negli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale. A me sembra che la norma, così come congegnata, non sia congruente e soprattutto non si sposi con la legge n. 66 del 1996, ricordata poc'anzi dal senatore Greco, non con riferimento agli articoli 600-ter e 600-quinquies – sui quali non vi è alcun problema –, ma con riferimento al 600-bis.

Quest'ultimo articolo, così come è stato licenziato, prevede due fattispecie. La prima è quella dell'induzione e dello sfruttamento della prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, e per essa è congruente che se il fatto è commesso nei confronti di un minore di anni quattordici vi sia un aumento della pena. La seconda fattispecie – di cui al comma 2, così come votato in Commissione – sanziona il compimento di atti sessuali (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Quest'ultima previsione si pone però in contrasto con quella contenuta nell'articolo 609-*quater*, comma 1, numero 1), e comma 2.

Di qui la necessità – soddisfatta con l'emendamento 6.3, da me presentato insieme ad altri colleghi – di distinguere le due ipotesi, aggiungendo (condivido sul punto quanto testé sostenuto dal senatore Greco) la previsione dell'impossibilità di invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso quando si tratti di minore di anni quattordici.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nella nostra legislazione penale è una vecchia storia.

CARUSO Antonino. Ho già parlato dell'emendamento 6.7, mentre per quanto riguarda l'emendamento 6.8 ritengo si tratti di una norma di puro complemento, perché essa prevede di aggiungere le parole: «dal coniuge o da affini entro il secondo grado». Per tale motivo, mi rimetto alla volontà della Commissione, trattandosi di uno spunto di riflessione e non di altro.

Signora Presidente, condivido l'impostazione illustrata poc'anzi dal senatore Centaro; quindi, non insisto più nel modificare l'ultimo comma dell'articolo 600-*sexies*, ritiro l'emendamento 6.17 e annuncio il mio voto favorevole all'emendamento 6.1, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

FASSONE. Signora Presidente, sul merito richiamo quanto detto poc'anzi dal senatore Caruso Antonino e non aggiungo nulla.

Faccio solo presente che se per avventura l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, venisse bocciato non vorrei che rimanesse precluso l'emendamento 6.4 da me proposto, perché è molto importante prevedere una diversa sanzione punitiva nei confronti dell'atto commesso sugli infraquattordicenni.

Quindi, chiedo di votare prima l'emendamento 6.4; mentre do per illustrato l'emendamento 6.10.

PRESIDENTE. Diamo per illustrato l'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

CALLEGARO. Signora Presidente, l'emendamento 6.11, da me presentato insieme al senatore Bosi, è identico all'emendamento 6.12, presentato dalla relatrice, nonché al 6.9, presentato dal senatore Greco e da altri senatori, e al 6.10, del senatore Fassone.

Con l'emendamento 6.13, propongo di aggiungere nel secondo comma dell'articolo 600-*sexies* del codice penale, dopo le parole: «in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.», le seguenti: «La pena è altresì aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso ai danni di un minore di anni dieci»; tale proposta modificativa si illustra da sè.

Infine, ritiro l'emendamento 6.16.

SALVATO. Signora Presidente, a me sembra abbastanza contraddittoria, nel contesto di una normativa tesa soltanto ad una penalizzazione su cui abbiamo già ragionato, la previsione di questa fattispecie che, in realtà configura una sorta di pentitismo rispetto a questi reati.

Anche per una riflessione più generale sul ruolo dei pentiti, francamente non sono d'accordo con quanto contenuto nel quarto comma dell'articolo 600-*sexies* del codice penale. Ritengo che nella nostra legislazione dovremmo tentare non solo di ridimensionare questo ruolo ma soprattutto di non incentivare condotte che da una parte non sono efficaci e dall'altra non rispondono neanche ad una sorta - se posso dire - di misura etica.

Aggiungo ancora che mi pare difficile da capire cosa significhi aiutare il minore degli anni diciotto a riacquistare la propria autonomia e libertà: se il minore ha una sua autonomia e una sua libertà allora tornano i ragionamenti che abbiamo fatto finora sul minore.

È veramente del tutto contraddittoria con l'impianto della legge questa norma: evidentemente l'ha infilata qualche innamorato del pentitismo.

SCOPELLITI. Signora Presidente, siccome il mio emendamento 6.15 è uguale a quello della senatrice Salvato, mi sento di condividere pienamente quanto detto da lei. Sono anch'io contraria a queste forme premiali in una legge in cui mi pare che da parte di tutti i colleghi ci sia invece una volontà di prevedere un inasprimento delle pene a fronte di reati che vanno a toccare i minori (la cui età poi è discussa ed incontra delle posizioni diversificate). Introdurre questa norma premiale di riduzione della pena lo trovo non solo sbagliato ma addirittura fuorviante, perchè io credo che una legge come questa avrebbe dovuto (e purtroppo questo testo non lo fa) mostrare maggiore attenzione alla prevenzione: in altre parole, mi

chiedo a cosa serve dare la libertà a un ragazzo di tredici o quattordici anni dopo che è stato costretto a subire determinate violenze.

Pertanto io invito tutti i colleghi e soprattutto la relatrice e il Governo a riflettere su questi emendamenti, anche nella logica terminologica, poiché nella redazione di questo disegno di legge si è utilizzata una scrittura in una lingua molto generica; non mi riferisco solo alle considerazioni che si possono fare circa la restituzione al minore dell'autonomia e della libertà, ma anche al punto in cui addirittura si dice: «chi si adopera concretamente»; che cosa vogliono dire le parole: «chi si adopera concretamente»? Potrebbero forse voler indicare una persona che non ha niente a che fare con il reato, che quindi non ha sfruttato la prostituzione, non ha organizzato viaggi, non ha organizzato filmini pornografici, una sorta di difensore civico dei minori che si adopera concretamente per evitare che accadano questi fatti. Ma allora, se è un difensore civico, non avendo commesso il reato, non può godere di una diminuzione di pena. Quindi tutta la terminologia la trovo proprio italianamente scorretta e sviante, e anche ipocrita.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa norma è molto discutibile, però non è esatto quello che lei dice, senatrice Scopelliti, mi scusi: questa disposizione è simile a quella prevista per il sequestro di persona che presuppone la responsabilità penale: giuridicamente ha un senso molto preciso, poi si può anche non essere d'accordo. Ma il difensore civico, mi scusi, non c'entra niente: qui si fa riferimento a un responsabile del reato che, dopo averlo consumato, pone in essere una condotta che comporta una diminuzione di pena.

SCOPELLITI. Io ho detto che lo trovo sbagliato nel contesto di questo disegno di legge anche come formulazione linguistica, lì dove ci sono dei termini che sono un po' svianti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma l'individuo di cui si tratta non è un estraneo al reato, è uno che lo ha commesso.

SCOPELLITI. Allora ripeto. Quello che intendevo dire è che paradossalmente l'espressione: «chi si adopera concretamente» potrebbe applicarsi a chi, come impegno civile e sociale, si adopera, appunto, per evitare che ci sia uno sfruttamento dei minori. Ma se l'espressione fosse interpretabile in questo senso, il soggetto in questione non avrebbe bisogno di una diminuzione di pena, perché non sarebbe responsabile di reati.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo è fuori della previsione.

SCOPELLITI. È quello che sto dicendo. È la terminologia che è inesatta.

BERNASCONI. Ricordo, colleghe e colleghi, che siamo in sede di illustrazione e non di discussione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Do lettera dell'emendamento 6.1 nella nuova formulazione.

Sostituire all'articolo 6 il secondo comma dell'articolo 600-sexies dalle parole «dal fratello...» fino alla fine con le seguenti parole: «Da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata».

Sopprimere il quarto comma dell'articolo 600-sexies.

6.1 (Nuovo testo)

CENTARO

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, l'emendamento 6.1 (Nuovo testo) del senatore Centaro non è più sostitutivo dell'intero articolo 6 e quindi in ogni caso andrà votato quando si arriverà alle modifiche al secondo comma, perché ci sono degli emendamenti riferiti al primo comma.

Invito comunque il senatore Centaro a ritirare l'emendamento 6.1 (Nuovo testo), nel senso che tutti gli elementi che ha indicato sono compresi negli emendamenti successivi, i quali però visti a sé stanti, mi sembra consentano meglio di mantenere un testo che abbia una sua correttezza. Ribadisco dunque l'invito al senatore Centaro a ritirare l'emendamento 6.1 (Nuovo testo), altrimenti esprimo su di esso parere contrario.

Sono poi contraria all'emendamento 6.2...

PRESIDENTE. Dell'emendamento 6.2 è stata chiesta la votazione per parti separate.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Sono ugualmente contraria, nel senso che non mi pare sia questo il modo di incidere rispetto alle pene. Piuttosto che la distinzione prevista dall'emendamento 6.2, secondo il quale «la pena è raddoppiata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni dieci ed è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore d'età compresa fra i dieci e i quattordici anni», preferisco il testo originario, sul quale eventualmente si può intervenire.

GRECO. Ma io proprio sul testo originario sono intervenuto.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo dunque parere contrario ad ambedue le parti dell'emendamento 6.2.

Sono poi favorevole all'emendamento 6.3, nel senso che sono d'accordo con la prima frase, precisamente con l'introduzione del riferimento all'articolo 600-*bis*, primo comma, mentre inviterei i colleghi presentatori a sopprimere la seconda frase, cioè: «Nel caso previsto dall'articolo 600-*bis*, secondo comma, si applica l'articolo 609-*quater*, primo comma, numero I) e secondo comma,», perché è implicito; direi che è evidente che si applica, in quel caso, l'articolo 609-*quater*. Invece mi va bene l'ultima frase: «Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso».

GRECO. Ma allora lei è contraddittoria, senatrice Bonfietti, perché noi abbiamo proposto nel nostro emendamento 6.2 una frase identica e lei ha espresso su quell'emendamento parere contrario.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Ha ragione, senatore Greco. Allora preciso che sulla seconda frase dell'emendamento 6.2 sono d'accordo, però è ovvio che, se non sono d'accordo con la prima frase dell'emendamento stesso, non so a cosa attaccare la seconda.

PRESIDENTE. Quindi, tornando all'emendamento 6.3, la proposta della relatrice è di mantenere la prima frase dello stesso, quella che va dalle parole: «Se il fatto» sino alle parole: «600-*quinqüies*», nonché la terza frase, quella che va dalle parole: «Il colpevole» sino alle parole: «dell'offeso», e di sopprimere la seconda frase, cioè quella che va dalle parole: «Nel caso previsto» sino alle parole: «numero 1) e secondo comma».

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Sì, in particolare chiedevo il ritiro della seconda frase ai colleghi presentatori perché mi sembrava ultronea.

CARUSO Antonino. Io sono perfettamente consapevole del fatto che si tratti di una parte dell'emendamento forse superflua, ma, per la verità l'ho inserita per dare una geometria d'insieme all'articolato: in una parte si parla del primo comma e poi, in una seconda parte, si parla del secondo comma. Il periodo: «Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso» era concettualmente riferito al secondo comma dell'articolo 600-*bis* e non certo al primo comma dello stesso o all'articolo 600-*ter*; ad ogni modo, se la relatrice è convinta della prevalenza dell'effetto di superfluità, ritiro la seconda frase del nostro emendamento.

FASSONE. Volevo avanzare solo la richiesta alla relatrice e al senatore Antonino Caruso di considerare che all'articolo 600-*quinqüies* è già stato fatto riferimento durante l'esame dell'articolo 2, dove abbiamo previsto un'aggravante con riguardo a tale articolo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Quindi dovremmo concludere la prima frase con le parole: «600-ter».

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Sarebbe giusto.

CARUSO Antonino. Convengo con questa proposta.

PRESIDENTE. Quella frase: «Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso» resta o viene cassata?

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Dal momento che questa fase non avrebbe più molto senso se legata alla precedente, propongo di aggiungere, magari in fondo all'articolo 6, un richiamo all'articolo 609-*sexies* della legge sulla violenza sessuale, la quale stabilisce: «Quando i delitti previsti negli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonchè nel caso del delitto di cui all'articolo 609-*quinqüies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa» Quindi nell'elencazione degli articoli si possono aggiungere anche i delitti previsti dal disegno di legge al nostro esame, in modo che quest'ultima frase sia più organica.

CARUSO Antonino. Se il senatore Fassone accetta che venga aggiunta la firma dei presentatori dell'emendamento 6.3 all'emendamento 6.4, ricordandogli che vale per lui quanto vale per me con riferimento all'articolo 600-*quinqüies*, ritiro l'emendamento da me presentato.

FASSONE. Non ho alcuna difficoltà.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole anche sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12, Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 6.13, Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 6.14 e 6.15.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 (nuovo testo). Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 6.2. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.3 e favorevole sugli emendamenti 6.4, 6.5, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.13, 6.14 e 6.15 mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6,2, presentato dal senatore Greco e da altri senatori, fino alle parole: «quattordici anni».

Non è approvata.

GRECO. Signora Presidente, chiedo che la seconda parte di tale emendamento venga votata dopo tutte le altre proposte modificative presentate all'articolo 6, perchè – lo ripeto – deve essere collocata dopo l'ultimo capoverso di tale articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

CARUSO Antonino, Signora Presidente, vorrei domandare al collega Fassone se il suo emendamento 6.4 si riferisce solo al secondo comma dell'articolo 600-*sexies* del codice penale oppure anche al primo e al terzo comma.

FASSONE, Signora Presidente, il collega Caruso Antonino ha ragione rilevando questo dubbio, per cui riformulo l'emendamento 6.4 nel seguente testo:

*Nel primo, secondo, terzo comma dell'articolo 600-*sexies* del codice penale, dopo le parole: «600-*bis*» aggiungere le seguenti: «comma 1».*

6.4 (Nuovo testo)

FASSONE

CARUSO Antonino, Resta solo un problema di coordinamento in riferimento all'articolo 600-*quinqüies* del codice penale.

Se ben ricordo, mi è stato fatto rilevare poc'anzi che il riferimento all'articolo 600-*quinqüies* è improprio, perchè l'aggravante è già stata introdotta.

FASSONE Senatore Caruso, nell'articolo 600-*quinqüies* vi è, per così dire, un inasprimento di pena che copre tutta la minore età nel caso dell'articolo 600-*sexies* vi è una vera e propria aggravante se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici,

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 6.5.

BERNASCONI. Signora Presidente, con tutta la buona volontà di giungere all'approvazione di questo provvedimento, mi pare che almeno da mezz'ora stiamo lavorando – almeno io – in maniera assolutamente confusionaria, e in questo modo rischiamo di fare dei pasticci.

Per tale motivo, propongo di sospendere i nostri lavori e di rinviare l'esame dei rimanenti emendamenti presentati all'articolo 6 ad un'altra seduta, perchè con tutti questi riferimenti a numeri, ad articoli e a commi e con tutte le correzioni che stiamo apportando al testo rischiamo – lo ripeto – di fare un pasticcio.

PRESIDENTE. A tal proposito, vorrei anche il parere dei rappresentanti degli altri Gruppi parlamentari presenti in Commissione.

CALLEGARO. Signora Presidente, sono d'accordo.

MONTELEONE. A questa motivazione ne aggiungerei un'altra, altrimenti la prossima volta incorreremo nella stessa situazione: è necessario che la relatrice e i presentatori degli emendamenti chiariscano preventivamente le rispettive posizioni per cercare di raggiungere un accordo.

SCOPELLITI. Signora Presidente, a questo punto non si può sospendere la seduta, perchè ci troviamo in sede di votazione e rimangono pochi emendamenti prima di giungere all'approvazione dell'articolo 6. Facciamo dunque un ulteriore sforzo e concludiamo l'esame dell'articolo.

BERNASCONI. Stiamo votando i singoli emendamenti e non l'articolo; semmai possiamo concludere con la votazione dell'emendamento 6.4.

SCOPELLITI. Senatrice Bernasconi, questa è la sua proposta; invece, io propongo di terminare la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Signora Presidente, ritengo sia il caso di concludere l'esame dell'articolo 6. Vi è una situazione pesante, anche se non credo ci siano dubbi sul contenuto specifico. Non stiamo assolutamente litigando sul merito ma soltanto discutendo sull'opportunità di chiarire ulteriormente a cosa si riferiscono i primi tre commi dell'articolo 600-*sexies* del codice penale.

Credo che si possa tranquillamente terminare la votazione degli emendamenti all'articolo 6, perchè quelli che rimangono da esaminare sono di facile lettura.

MONTAGNINO. Sono d'accordo con quanto affermato dalla relatrice.

SALVATO. Signora Presidente, a dire la verità non ho le idee chiare come la relatrice. Tra l'altro, dal momento che ci troviamo in sede deliberante, dobbiamo veramente fare grande attenzione a ciò che approviamo o respingiamo. Il fatto che in tale sede si proceda lavorando in questo modo fa nascere dei dubbi. La sede deliberante è come l'Aula e in Assemblea non sarebbe consentito ciò che stiamo facendo.

Di conseguenza, se vogliamo continuare i nostri lavori facciamolo pure, a patto che non vi siano nè interruzioni, nè ripensamenti: si votino i testi al nostro esame, ben sapendo che potremmo trovarci di fronte a qualche inconveniente.

PRESIDENTE. Mi pare che non vi sia unanimità

Proporrei di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta dopo la votazione dell'emendamento 6.4 (Nuovo testo).

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

MONTELEONE. Signora Presidente, quando sono intervenuto ho chiesto una sospensione che era motivata da questa circostanza, cioè dal fatto che bisognava operare una verifica di ciò che era successo: se si sospendevano i lavori, si aveva la possibilità di fare chiarezza.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ormai siamo in sede di votazione dell'emendamento 6.4.

FASSONE. Secondo me, la perplessità del senatore Antonino Caruso non è fondata, quindi chiedo che venga votato l'emendamento 6.4 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4 (Nuovo testo).

CARUSO Antonino. Signora Presidente, io non voterò questo emendamento, perché o era sbagliato quello che mi è stato detto prima, ed io ho fatto un atto di fede quando abbiamo discusso l'emendamento 6.3, che poi ho ritirato, oppure è sbagliato quello che votiamo adesso.

SCOPELLITI. Scusi, signora Presidente, non possiamo sospendere brevemente la seduta e mettere ordine nel lavoro che abbiamo compiuto?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4 (Nuovo testo), presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,40.